Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

COMUNE DI RAPINO

TITOLO 01
PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

ART. 01
COMUNE DI RAPINO

01. IL COMUNE DI RAPINO E' ENTE AUTONOMO NELL`AMBITO DEI PRINCIPI FISSATI DALLE LEGGI GENERALI DELLA REPUBBLICA E DEL PRESENTE STATUTO.

02. ESERCITA FUNZIONI PROPRIE E LE FUNZIONI ATTRIBUITE O DELEGATE DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI.

ART. 02
TERRITORIO

01. IL COMUNE DI RAPINO HA UNA PROPRIA COMUNITA' E UN PROPRIO TERRITORIO.

ART. 03
FINALITA'

01. IL COMUNE RAPPRESENTA E CURA UNITARIAMENTE GLI INTERESSI DELLA PROPRIA COMUNITA', NE PROMUOVE LO SVILUPPO ED IL PROGRESSO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO E GARANTISCE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, ALLE SCELTE POLITICHE DELLA COMUNITA'.

ART. 04
TUTELA DELLA SALUTE

01. IL COMUNE CONCORRE A GARANTIRE, NELL`AMBITO DELLE SUE COMPETENZE, IL DIRITTO ALLA SALUTE; ATTUA IDONEI STRUMENTI PER RENDERLO EFFETTIVO, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA TUTELA DELLA SALUBRITA' E DELLA SICUREZZA DELL`AMBIENTE E DEL POSTO DI LAVORO, ALLA TUTELA DELLA MATERNITA' E DELLE PRIMA INFANZIA.

02. OPERA PER L`ATTUAZIONE DI UN EFFICIENTE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE, CON SPECIALE RIFERIMENTO AGLI ANZIANI, AI MINORI, AGLI INABILI ED INVALIDI.

ART. 05
TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE, STORICO E ARTISTICO

01. IL COMUNE ADOTTA LE MISURE NECESSARIE A CONSERVARE E DIFENDERE L`AMBIENTE ATTUANDO PIANI PER LA DIFESA DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO E PER ELIMINARE LE CAUSE DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO E DELLE ACQUE.

02. TUTELA IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E ARCHEOLOGICO,

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

GARANTENDONE
IL GODIMENTO DA PARTE DELLA COLLETTIVITA'.

ART. 06
PROMOZIONE DEI BENI CULTURALI, DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO
01. IL COMUNE PROMUOVE LO SVILUPPO DEL PATRIMONIO CULTURALE, ANCHE NELLE
SUE ESPRESSIONI DI LINGUA, DI COSTUME E DI TRADIZIONI
LOCALI.
02. INCORAGGIA E FAVORISCE LO SPORT DILETTANTISTICO ED IL TURISMO SOCIALE E
GIOVANILE.
03. PER IL RAGGIUNGIMENTO DI TALI FINALITA' IL COMUNE FAVORISCE L`ISTITUZIONE
DI ENTI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI CULTURALI,
RICREATIVE E SPORTIVE, PROMUOVE LA CREAZIONE DI IDONEE STRUTTURE, SERVIZI ED
IMPIANTI E NE ASSICURA L`ACCESSO AGLI ENTI, ORGANISMI
ED ASSOCIAZIONI, AI SENSI DELL` ARTT. 07 , COMMA 52 DELLA LEGGE O GIUGNO 1990 ,
N. 142 .
04. I MODI DI UTILIZZO DELLE STRUTTURE, DEI SERVIZI ED IMPIANTI SARANNO
DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO, DI CUI ALL` ARTT. 69 , COMMA
03 , DEL PRESENTE STATUTO, CHE DOVRA', ALTRESI', PREVEDERE IL CONCORSO DEGLI
ENTI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI ALLE SOLE SPESE DI
GESTIONE, SALVO CHE NON NE SIA PREVISTA LA GRATUITA' PER PARTICOLARI
FINALITA' DI CARATTERE SOCIALE, PERSEGUITE DAGLI ENTI.

ART. 07
ASSETTO E UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO
01. IL COMUNE PROMUOVE ED ATTUA UN ORGANICO ASSETTO DEL TERRITORIO, NEL
QUADRO DI UN PROGRAMMATO SVILUPPO DEGLI INSEDIAMENTI UMANI,
DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI E DEGLI IMPIANTI INDUSTRIALI, TURISTICI E
COMMERCIALI.
02. REALIZZA PIANI DI SVILUPPO DELL`EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, AL FINE DI
ASSICURARE IL DIRITTO ALL`ABITAZIONE.
03. PREDISPONE LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E
SECONDARIA, SECONDO LE ESIGENZE E LE PRIORITA' DEFINITE DAI
PIANI PLURIENNALI DI ATTUAZIONE.
04. ATTUA UN SISTEMA COORDINATO DI TRAFFICO E DI CIRCOLAZIONE, ADEGUATO AI
FABBISOGNI DI MOBILITA' DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE E
FLUTTUANTE, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE ESIGENZE LAVORATIVE, SCOLASTICHE E TURISTICHE.
05. PREDISPONE IDONEI STRUMENTI DI PRONTO INTERVENTO, DA PRESTARE AL
VERIFICARSI DI PUBBLICHE CALAMITA'.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

06. IL SINDACO ESERCITA IL CONTROLLO E LA VIGILANZA URBANISTICA ED EDILIZIA E
NE SANZIONA LE VIOLAZIONI, CON GLI STRUMENTI
PREDISPOSTI DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI.

ART. 08
SVILUPPO ECONOMICO
01. IL COMUNE COORDINA LE ATTIVITA' COMMERCIALI E FAVORISCE L`ORGANIZZAZIONE RAZIONALE DELL`APPARATO DISTRIBUTIVO, AL FINE DI
GARANTIRE LA MIGLIORE FUNZIONALITA' E PRODUTTIVITA' DEL SERVIZIO DA RENDERE
AL CONSUMATORE.
02. TUTELA E PROMUOVE LO SVILUPPO DELL`ARTIGIANATO, CON PARTICOLARE RIGUARDO A QUELLO ARTISTICO; ADOTTA INIZIATIVE ATTE A
STIMOLARNE L`ATTIVITA' E NE FAVORISCE L`ASSOCIAZIONISMO, AL FINE DI CONSENTIRE UNA PIU' VASTA COLLOCAZIONE DEI PRODOTTI ED UNA PIU'
EQUA REMUNERAZIONE DEL LAVORO.
03. SVILUPPA LE ATTIVITA' TURISTICHE PROMUOVENDO IL RINNOVAMENTO E L`ORDINATA ESPANSIONE DELLE ATTREZZATURE E DEI SERVIZI TURISTICI
E RICETTIVI.
04. IL COMUNE PROMUOVE E SOSTIENE FORME ASSOCIATIVE E DI AUTOGESTIONE FRA
LAVORATORI DIPENDENTI ED AUTONOMI.

ART. 09
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-SOCIALE E TERRITORIALE
01. IN CONFORMITA' A QUANTO DISPOSTO DALL` ARTT. 03 , COMMI 05 , 06 , 07 ED 08 ,
DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , IL COMUNE
REALIZZA LE PROPRIE FINALITA' ADOTTANDO IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA
PROGRAMMAZIONE.
02. AL FINE DI CONCORRERE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEI PIANI E PROGRAMMI DELLO STATO E DELLA REGIONE, IL COMUNE PROVVEDE
AD ACQUISIRE PER CIASCUN OBIETTIVO, L`APPORTO DEI SINDACATI, DELLE FORMAZIONI SOCIALI, ECONOMICHE E CULTURALI OPERANTI NEL SUO
TERRITORIO.

ART. 10
PARTECIPAZIONE, DECENTRAMENTO, COOPERAZIONE
01. IL COMUNE REALIZZA LA PROPRIA AUTONOMIA ASSICURANDO LA EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DI TUTTI I CITTADINI ALL`ATTIVITA' POLITICA ED
AMMINISTRATIVA DELL`ENTE, SECONDO I PRINCIPI STABILITI DALL` ARTT. 03 DELLA
COSTITUZIONE E DALL` ARTT. 06 DELLA LEGGE 08 GIUGNO
1990 , N. 142 .
02. RICONOSCE CHE PRESUPPOSTO DELLA PARTECIPAZIONE E' L`INFORMAZIONE SUI

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

PROGRAMMI, SULLE DECISIONI E SUI PROVVEDIMENTI COMUNALI E
CURA, A TAL FINE, L`ISTITUZIONE DI MEZZI E STRUMENTI IDONEI, ORGANIZZANDO
INCONTRI, CONVEGNI, MOSTRE, RASSEGNA E STABILENDO
RAPPORTI PERMANENTI CON GLI ORGANI DI COMUNICAZIONE DI MASSA.
03. IL COMUNE, PER FAVORIRE UN EFFICIENTE ESERCIZIO DEI SERVIZI COMUNALI, ATTUA IDONEE FORME DI COOPERAZIONE CON ALTRI COMUNI E CON
LA PROVINCIA.

ART. 11
SERVIZI PUBBLICI
01. IL COMUNE, PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CHE PER LA LORO NATURA E DIMENSIONE NON POSSONO ESSERE ESERCITATI DIRETTAMENTE, PUO'
DISPORRE:
A) LA STIPULAZIONE DI APPOSITA CONVENZIONE CON ALTRI COMUNI, INTERESSATI
ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO;
B) LA CONCESSIONE A TERZI QUANDO SUSSISTONO RAGIONI TECNICHE, ECONOMICHE
E DI OPPORTUNITA' SOCIALE;
C) APPOSITA ISTITUZIONE PER L`ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI, NON AVENTI RILEVANZA IMPRENDITORIALE.

TITOLO 02
L`ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE
CAPO 01
I CONSIGLIERI COMUNALI
ART. 12
IL CONSIGLIERE COMUNALE
01. CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE RAPPRESENTA L`INTERO COMUNE, SENZA VINCOLO DI MANDATO.
02. L`ENTITA' ED I TIPI DI INDENNITA' SPETTANTI A CIASCUN CONSIGLIERE, A SECONDA
DELLE PROPRIE FUNZIONI ED ATTIVITA', SONO
STABILITI DALLA LEGGE.

ART. 13
DOVERI DEL CONSIGLIERE
01. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO IL DOVERE DI INTERVENIRE ALLE SEDUTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE E DI PARTECIPARE AI LAVORI DELLE
COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI DELLE QUALI FANNO PARTE.
02. I CONSIGLIERI COMUNALI CHE, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, NON INTERVENGONO AD UNA INTERA SESSIONE ORDINARIA SONO DICHIARATI
DECADUTI.
03. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, D`UFFICIO O SU ISTANZA DI QUALUNQUE ELETTORE DEL COMUNE, DOPO DECORSO IL
TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE ALL`INTERESSATO DELLA

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

PROPOSTA
DI DECADENZA.

ART. 14
POTERI DEL CONSIGLIERE
01. IL CONSIGLIERE ESERCITA IL DIRITTO DI INIZIATIVA DELIBERATIVA PER TUTTI GLI
ATTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E PUO'
FORMULARE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI.
02. HA DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE TUTTE LE NOTIZIE ED INFORMAZIONI UTILI ALL`ESPLETAMENTO DEL MANDATO.
03. LE FORME ED I MODI PER L`ESERCIZIO DI TALI DIRITTI SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO.
04. E' TENUTO AL SEGRETO D`UFFICIO, NEI CASI SPECIFICATAMENTE DETERMINATI
DALLA LEGGE.
05. PER IL COMPUTO DEL QUORUM PREVISTO DALL` ARTT. 45 , COMMI 02 E 04 , DELLA
LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , SI FA RIFERIMENTO AL
NUMERO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

ART. 15
DIMISSIONE DEL CONSIGLIERE
01. LE DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE COMUNALE DEVONO ESSERE PRESENTATE PER
ISCRITTO AL SINDACO ED HANNO EFFICACIA DAL MOMENTO DELLA
LORO PRESENTAZIONE: VANNO COMUNICATE AL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA
PRIMA RIUNIONE.
02. SE IL SINDACO NON PROVVEDE, IL DIMISSIONARIO PUO' CHIEDERE AL COMITATO
REGIONALE DI CONTROLLO DI PRENDERE ATTO DELLE SUE
DIMISSIONI.
03. LE DIMISSIONI SONO IRREVOCABILI DALLA PRESA D`ATTO DEL CONSIGLIO.

ART. 16
CONSIGLIERE ANZIANO
01. E' CONSIGLIERE ANZIANO IL CONSIGLIERE PIU' ANZIANO DI ETA'.

ART. 17
GRUPPI CONSILIARI
01. I CONSIGLIERI SI COSTITUISCONO IN GRUPPI COMPOSTI, A NORMA DI REGOLAMENTO DA UNO O PIU' COMPONENTI.

CAPO 02
IL CONSIGLIO COMUNALE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 18
IL CONSIGLIO COMUNALE. POTERI
01. IL CONSIGLIO COMUNALE RAPPRESENTA LA COLLETTIVITA' COMUNALE, DETERMINA L`INDIRIZZO POLITICO, SOCIALE ED ECONOMICO DEL COMUNE E NE CONTROLLO LA ATTUAZIONE.
02. ADEMPIE ALLE FUNZIONI SPECIFICATAMENTE DEMANDATIGLI DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI E DAL PRESENTE STATUTO E PARTICOLARMENTE DALL` ARTT. 32 LEGGE 142/90 .
03. L`ESERCIZIO DELLE POTESTA' E DELLE FUNZIONI CONSILIARI NON PUO' ESSERE DELEGATO.

ART. 19
PRIMA ADUNANZA
01. LA PRIMA ADUNANZA DEL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE COMPRENDE LE SEDUTE
RISERVATE ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI ED ALLA ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI.
02. IL CONSIGLIERE ANZIANO CONVOCA LA PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE NEO-ELETTO, ENTRO DIECI GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI, CON AVVISI DI CONVOCAZIONE DA NOTIFICARSI ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA.
03. LA SEDUTA, NELLA QUALE SI PROCEDE ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI, E' PRESIEDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.
04. LA SEDUTA E' PUBBLICA E LA VOTAZIONE E' PALESE E AD ESSA POSSONO PARTECIPARE I CONSIGLIERI DELLE CUI CAUSE OSTATIVE SI DISCUTE.
05. PER LA VALIDITA' DELLE ADUNANZA E DELLE DELIBERAZIONI SI APPLICANO LE
NORME PREVISTE, RISPETTIVAMENTE, DAGLI ARTT. 23 E 24 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 20
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO DAL SINDACO, CUI COMPETE, ALTRESI',
LA FISSAZIONE DEL GIORNO DELL`ADUNANZA.
02. ESSO SI RIUNISCE IN SESSIONE ORDINARIA DALL` 01 APRILE AL 30 GIUGNO E DALL`
01 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE DI CIASCUN ANNO PER L`APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO E DEL BILANCIO DI PREVISIONE.
03. IL CONSIGLIO PUO' ESSERE CONVOCATO IN VIA STRAORDINARIA:
A) PER INIZIATIVA DEL SINDACO;
B) SU RICHIESTA DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI IN CARICA.
04. NEL CASO DI CUI ALLA PRECEDENTE LETTERA B) L`ADUNANZA DEVE ESSERE TENUTA ENTRO VENTI GIORNI DALLA DATA IN CUI E' PERVENUTA LA RICHIESTA. IN CASO DI INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO, PREVIA DIFFIDA, PROVVEDE IL PREFETTO.
05. IN CASO D`URGENZA LA CONVOCAZIONE PUO' AVERE LUOGO CON UN PREAVVISO
DI ALMENO VENTIQUATTRO ORE. IN QUESTO CASO OGNI

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

DELIBERAZIONE PUO' ESSERE DIFFERITA AL GIORNO SEGUENTE SU RICHIESTA DELLA
MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI.
06. IL CONSIGLIO SI RIUNISCE, ALTRESI', AD INIZIATIVA DEL COMITATO REGIONALE DI
CONTROLLO E DEL PREFETTO, NEI CASI PREVISTI DALLA
LEGGE E PREVIA DIFFIDA.

ART. 21
ORDINE DEL GIORNO
01. L`ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E' STABILITO
DAL SINDACO.

ART. 22
CONSEGNA DELL`AVVISO DI CONVOCAZIONE
01. L`AVVISO DI CONVOCAZIONE, CON ALLEGATO ORDINE DEL GIORNO, DEVE ESSERE
PUBBLICATO ALL`ALBO PRETORIO E NOTIFICATO DAL MESSO
COMUNALE AL DOMICILIO DEI CONSIGLIERI, NEI SEGUENTI TERMINI:
A) ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER L`ADUNANZA, QUALORA
SI TRATTI DI SESSIONI ORDINARIE;
B) ALMENO TRE GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER L`ADUNANZA, QUALORA SI
TRATTI DI SESSIONI STRAORDINARIE;
C) ALMENO VENTIQUATTRO ORE PRIMA DELL`ADUNANZA, PER I CASI D`URGENZA E PER
GLI OGGETTI DA TRATTARSI IN AGGIUNTA AD ALTRI GIA'
ISCRITTI ALL`ORDINE DEL GIORNO.
02. SI OSSERVANO LE DISPOSIZIONI DELL` ARTT. 155 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE.

ART. 23
NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE
01. IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE VALIDAMENTE CON LA PRESENZA DELLA
META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, SALVO CHE SIA RICHIESTA
UNA MAGGIORANZA SPECIALE.
02. NELLA SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE E' SUFFICIENTE, PER LA VALIDITA'
DELLA ADUNANZA, L`INTERVENTO DI ALMENO QUATTRO
CONSIGLIERI.
03. IL CONSIGLIO NON PUO' DELIBERARE, IN SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE, SU
PROPOSTE NON COMPRESE NELL`ORDINE DEL GIORNO DELLA
SEDUTA DI PRIMA CONVOCAZIONE, OVE NON NE SIA STATO DATO AVVISO NEI MODI E

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

NEI TERMINI STABILITI DALL`ARTICOLO PRECEDENTE E NON
INTERVENGA ALLA SEDUTA LA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.
04. NON CONCORRONO A DETERMINARE LA VALIDITA' DELL`ADUNANZA:
A) I CONSIGLIERI TENUTI OBBLIGATORIAMENTE AD ASTENERSI, I QUALI DEBBONO ALLONTANARSI DALLA SALA DELLE ADUNANZE DURANTE LA
TRATTAZIONE DELL`AFFARE CHE LI RIGUARDA;
B) COLORO CHE ESCONO DALLA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE;
C) GLI ASSESSORI SCELTI FRA I CITTADINI FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO. ESSI INTERVENGONO ALLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO, PARTECIPANO
ALLA DISCUSSIONE, MA NON HANNO DIRITTO DI VOTO.

ART. 24
NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI
01. NESSUNA DELIBERAZIONE E' VALIDA SE NON OTTIENE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI, FATTI SALVI I CASI IN CUI SIA RICHIESTA UNA
MAGGIORANZA QUALIFICATA.
02. NON SI COMPUTANO PER DETERMINARE LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI:
A) COLORO CHE SI ASTENGONO;
B) COLORO CHE ESCONO DALLA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE.
03. NEI CASI D`URGENZA LE DELIBERAZIONI POSSONO ESSERE DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI CON IL VOTO ESPRESSO DELLA MAGGIORANZA
ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 25
PUBBLICITA' DELLE SEDUTE
01. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO PUBBLICHE.
02. SI PROCEDE IN SEDUTA SEGRETA QUANDO SI TRATTI DI QUESTIONI CONCERNENTI
PERSONE CHE IMPORTINO APPREZZAMENTI O GIUDIZI SULLE
QUALITA' MORALI, SULLE CONDIZIONI ECONOMICHE, SULLA CONDOTTA PUBBLICA E
PRIVATA E SULLE CAPACITA' PERSONALI DI CHIUNQUE.

ART. 26
DELLE VOTAZIONI
01. LE VOTAZIONI HANNO LUOGO CON VOTO PALESE.
02. SONO ADOTTATE A SCRUTINIO SEGRETO LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI PERSONE COME SPECIFICATO AL PUNTO 02 DEL PRECEDENTE ARTICOLO
NONCHE' LE DELIBERAZIONI RELATIVE A NOMINE O INCARICHI PROFESSIONALI.
03. IL CONSIGLIERE COMUNALE HA L`OBBLIGO DI ASTENERSI DAL VOTO E DALLA DISCUSSIONE E DI ALLONTANARSI DALL`AULA OVE SI TRATTI DI
DELIBERAZIONI O COMUNQUE DI ATTI CHE RIGUARDANO, IN MODO DIRETTO E SPECIFICO, INTERESSI PROPRI, DEL CONIUGE, DI ALTRI LORO
ASCENDENTI E DISCENDENTI E DI LORO PARENTI AFFINI ENTRO IL QUARTO GRADO.

ART. 27

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' AVVALERSI DI COMMISSIONI CONSILIARI A RAPPRESENTANZA PROPORZIONALE.

02. IL REGOLAMENTO STABILISCE LA LORO COMPETENZA PER MATERIA, LE NORME DI FUNZIONAMENTO E LE FORME DI PUBBLICITA' DEI LAVORI.

03. LE COMMISSIONI CONSILIARI, NELL`AMBITO DELLE MATERIE DI PROPRIA COMPETENZA, HANNO DIRITTO DI OTTENERE DALLA GIUNTA COMUNALE NOTIZIE, INFORMAZIONI, DATI, ATTI, AUDIZIONI DI PERSONE, ANCHE AI FINI DI VIGILANZA SULL`ATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI CONSILIARI, SULL`AMMINISTRAZIONE COMUNALE, SULLA GESTIONE DEL BILANCIO E DEL PATRIMONIO COMUNALE. NON PUO' ESSERE OPPOSTO ALLE RICHIESTE DELLE COMMISSIONI IL SEGRETO D`UFFICIO.

04. LE COMMISSIONI CONSILIARI HANNO FACOLTA' DI CHIEDERE L`INTERVENTO ALLE PROPRIE RIUNIONI DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI, NONCHE' DEL SEGRETARIO E DEI TITOLARI DEGLI UFFICI COMUNALI.

05. IL SINDACO E GLI ASSESSORI HANNO DIRITTO DI PARTECIPARE AI LAVORI DELLE COMMISSIONI, SENZA DIRITTO DI VOTO.

06. ALLE COMMISSIONI CONSILIARI NON POSSONO ESSERE ATTRIBUITI POTERI DELIBERATIVI.

ART. 28

COMMISSIONI D`INCHIESTA

01. COMMISSIONI SPECIALI POSSONO ESSERE COSTITUITE, SU PROPOSTA DI ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI E CON DELIBERAZIONE ADOTTATA A MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, PER SVOLGERE INCHIESTE SULL`ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL COMUNE.

02. LA DELIBERAZIONE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE STABILISCE LA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE, I POTERI DI CUI E' MUNITA, GLI STRUMENTI PER OPERARE E IL TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEI LAVORI.

03. SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DELL` ARTT. 101 DEL D.P.R. 16 MAGGIO 1960 , N. 570 .

ART. 29

REGOLAMENTO INTERNO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ADOTTARE APPOSITO REGOLAMENTO, DA APPROVARSI, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, RELATIVO ALLA ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DELLE MATERIE DI CUI AL CAPO 01 E AL CAPO 02 DEL PRESENTE TITOLO.

02. LA STESSA MAGGIORANZA E' RICHIESTA PER LE MODIFICAZIONI DEL REGOLAMENTO.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

CAPO 03
LA GIUNTA COMUNALE
SEZIONE 01
ELEZIONE - DURATA IN CARICA - REVOCA
ART. 30
COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
01. LA GIUNTA COMUNALE SI COMPONE DEL SINDACO, CHE LA PRESIEDE E DI 04 ASSESSORI, SCELTI ANCHE FRA CITTADINI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO, AI SENSI DELL` ARTT. 33 , COMMA 03 , DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 , ED AVENTI I REQUISITI DI ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE E DI ASSESSORE.

ART. 31
ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI
01. LE ADUNANZE PER L`ELEZIONE CONTESTUALE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI SONO CONVOCATE E PRESIEDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.
02. IL SINDACO E GLI ASSESSORI SONO ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE, SULLA BASE DI UNA LISTA UNICA, COMPRENSIVA DEL CANDIDATO ALLA CARICA DEL SINDACO E DI QUELLI ALLA CARICA DI ASSESSORE.
03. L`ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI E' PRECEDUTA:
A) DALLA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE POLITICHE-PROGRAMMATICHE, CONTENUTE IN UN DOCUMENTO SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, RECANTE L`INDICAZIONE DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO E DI ASSESSORE ED ILLUSTRATE DAI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO; LE PROPOSTE, CON ALLEGATO DOCUMENTO, POSSONO ESSERE DEPOSITATE NELLA STESSA ADUNANZA NELLA QUALE SI DISCUTE DELLA ELEZIONE;
B) DA UN DIBATTITO POLITICO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO.
04. L`ELEZIONE AVVIENE IN SEDUTA PUBBLICA, A SCRUTINIO PALESE, PER APPELLO NOMINALE ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.
05. A TAL FINE, SONO INDETTE TRE SUCCESSIVE VOTAZIONI, DA TENERSI IN DISTINTE SEDUTE A DISTANZA DI ALMENO CINQUE GIORNI L`UNA DALL`ALTRA.
06. QUALORA IN NESSUNA DI ESSE SI RAGGIUNGA LA PRESCRITTA MAGGIORANZA, IL CONSIGLIO VIENE SCIOLTO A NORMA DELL` ARTT. 39 , COMMA 01 , LETT. B) , N. 01 .

ART. 32
INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

01. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO E DI
ASSESSORE SONO STABILITE DALLA LEGGE.
02. NON POSSONO CONTEMPORANEAMENTE FAR PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE
ASCENDENTI E DISCENDENTI, FRATELLI, CONIUGI, AFFINI DI PRIMO
GRADO, ADOTTANDI E ADOTTATI.

ART. 33
DURATA IN CARICA - SURROGAZIONI
01. IL SINDACO E GLI ASSESSORI RIMANGONO IN CARICA SINO ALL`INSEDIAMENTO DEI
SUCCESSORI.
02. IN CASO DI MORTE, DECADENZA O DI RIMOZIONE DEL SINDACO, ASSUME PROVVISORIAMENTE LE FUNZIONI IL VICE SINDACO E SI FA LUOGO AL
RINNOVO INTEGRALE DELLA GIUNTA, AI SENSI DELL` ARTT. 31 DEL PRESENTE STATUTO,
ENTRO IL TERMINE DI DIECI GIORNI, DECORRENTI DALLA
DATA DELL`EVENTO O DELLA DELIBERAZIONE DICHIARATIVA DELLA DECADENZA O
DELLA COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI RIMOZIONE.
03. IN CASO DI CESSAZIONE, PER QUALSIASI CAUSA, DALLA CARICA DI ASSESSORE, IL
SINDACO PUO' DISPORRE L`ASSUNZIONE PROVVISORIA DELLE
FUNZIONI DA PARTE DI ALTRO ASSESSORE.
04. IN QUEST`ULTIMA IPOTESI, IL SINDACO PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE, NELLA PRIMA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA, IL NOMINATIVO
DI CHI SURROGA L`ASSESSORE CESSATO DALLA CARICA. L`ELEZIONE, DA TENERSI A
SCRUTINIO PALESE, AVVIENE, NELLE PRIME DUE VOTAZIONI, A
MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI E, NELLA TERZA VOTAZIONE,
CON LA MAGGIORANZA SEMPLICE DEI VOTANTI.

ART. 34
REVOCA DELLA GIUNTA COMUNALE
01. LA GIUNTA COMUNALE RISPONDE DEL PROPRIO OPERATO DINANZI AL CONSIGLIO
COMUNALE.
02. IL VOTO CONTRARIO DEL CONSIGLIO COMUNALE AD UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON COMPORTA OBBLIGO DI DIMISSIONI.
03. IL SINDACO E GLI ASSESSORI CESSANO CONTEMPORANEAMENTE DALLA CARICA,
IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA
COSTRUTTIVA, ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA
ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.
04. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ASSEGNATI, PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI
DELL`INTERA GIUNTA E DEVE CONTENERE L`INDICAZIONE DI NUOVE LINEE POLITICHE
AMMINISTRATIVE, CON ALLEGATA LA LISTA DI UN NUOVO
SINDACO E DI NUOVI ASSESSORI.
05. LA MOZIONE VIENE POSTA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE GIORNI E NON
OLTRE DIECI GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE. ESSA E'
NOTIFICATA IN VIA GIUDIZIALE AGLI INTERESSATI.
06. SE IL SINDACO NON PROCEDE ALLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
NEL TERMINE PREVISTO DAL PRECEDENTE COMMA, VI PROVVEDE
PREVIA DIFFIDA, IL PREFETTO.
07. LA SEDUTA NELLA QUALE SI DISCUTE LA MOZIONE DI SFIDUCIA E' PRESIEDUTA DAL
CONSIGLIERE ANZIANO.
08. LA SEDUTA E' PUBBLICA ED IL SINDACO E GLI ASSESSORI PARTECIPANO ALLA DISCUSSIONE ED ALLA VOTAZIONE.
09. L`APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COMPORTA LA PROCLAMAZIONE
DELLA NUOVA GIUNTA PROPOSTA.

ART. 35
DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI
01. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI DETERMINANO
LA CESSAZIONE DELLA CARICA DELL`INTERA GIUNTA.
02. LE DIMISSIONI SONO PRESENTATE PER ISCRITTO ED ACQUISITE DAL PROTOCOLLO
COMUNALE, DA TALE DATA DECORRE IL TERMINE DI SESSANTA
GIORNI DI CUI ALL` ARTT. 39 , COMMA 01 , LETT. B) N. 01 DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142
. QUALORA LE DIMISSIONI SIANO PRESENTATE
ALLA ADUNANZA DELLA GIUNTA COMUNALE O DEL CONSIGLIO COMUNALE, IL TERMINE SUDDETTO DECORRE DAL GIORNO DELLA SEDUTA STESSA.
03. ENTRO DIECI GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI, IL SINDACO CONVOCA IL CONSIGLIO COMUNALE, PER L`EVENTUALE PRESA D`ATTO
DELLE STESSE E PER LA ELEZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO.
04. IN CASO DI MANCATA CONVOCAZIONE, VI PROVVEDE, PREVIA DIFFIDA, IL PREFETTO.
05. SI APPLICANO I COMMI 02 , 03 , 04 , 05 , 06 DELL` ARTT. 31 DEL PRESENTE STATUTO.
06. LA GIUNTA DIMISSIONARIA RESTA IN CARICA SINO ALL`INSEDIAMENTO DELLA NUOVA GIUNTA.

ART. 36
DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE
01. LA DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE AVVIENE PER LE SEGUENTI CAUSE:

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

A) ACCERTAMENTO DI UNA CAUSA DI INELEGGIBILITA' O DI INCOMPATIBILITA' ALLA
CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE;
B) ACCERTAMENTO DI UNA CAUSA OSTATIVA ALL`ASSUNZIONE DELLA CARICA DI SINDACO O DI ASSESSORE;
C) NEGLI ALTRI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.
02. L`ASSESSORE CHE NON INTERVIENE A TRE SEDUTE CONSECUTIVE DELLA GIUNTA
SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, DECADE DALLA CARICA.
03. FATTA SALVA L`APPLICAZIONE DELL` ARTT. 07 DELLA LEGGE 23.04.1981 , N. 154 , LA
DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE,
D`UFFICIO O SU ISTANZA DI QUALUNQUE ELETTORE DEL COMUNE, DOPO DECORSO IL
TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE GIUDIZIALE
ALL`INTERESSATO DELLA PROPOSTA DI DECADENZA.
04. IN CASO DI PRONUNCIA DI DECADENZA DEL SINDACO TROVA APPLICAZIONE IL DISPOSTO DELL` ARTT. 33 , COMMA 02 , DEL PRESENTE STATUTO.
05. IN CASO DI PRONUNCIA DI DECADENZA DEGLI ASSESSORI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI AI COMMI 03 E 04 DELL`ARTT. 33 DEL
PRESENTE STATUTO.

ART. 37
REVOCA DEGLI ASSESSORI
01. L`ASSESSORE PUO' ESSERE REVOCATO PER DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE SU MOTIVATA PROPOSTA PER ISCRITTO DEL SINDACO.
02. LA SEDUTA E' PUBBLICA E DEVE AVER LUOGO DOPO IL DECORSO DEL TERMINE DI
DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE GIUDIZIALE DELLA
PROPOSTA DI REVOCA ALL`INTERESSATO.
03. PER LA VALIDITA' DELLA VOTAZIONE, ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE, OCCORRE LA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.
04. SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI AI COMMI 03 E 04 DELL` ARTT. 33 DEL PRESENTE STATUTO.

SEZIONE 02
ATTRIBUZIONI - FUNZIONAMENTO
ART. 38
ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA
01. L`ATTIVITA' DELLA GIUNTA COMUNALE E' COLLEGIALE.
02. GLI ASSESSORI SONO PREPOSTI AI VARI RAMI DELL`AMMINISTRAZIONE COMUNALE,
RAGGRUPPATI PER SETTORI OMOGENEI.
03. GLI ASSESSORI SONO RESPONSABILI COLLEGIALMENTE DEGLI ATTI DELLA GIUNTA E
INDIVIDUALMENTE DEGLI ATTI DEL LORO ASSESSORATO.
04. LE ATTRIBUZIONI DEI SINGOLI ASSESSORI SONO FISSATE CON APPOSITA DELEGA,
SCRITTA DAL SINDACO, ORDINATA ORGANICAMENTE PER MATERIA

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

O GRUPPI DI MATERIE.
05. CON LE STESSE MODALITA' IL SINDACO PUO' CONFERIRE AD UNO DEGLI ASSESSORI
LA CARICA DI VICE SINDACO, AL FINE DI GARANTIRE LA SUA
SOSTITUZIONE IN TUTTE LE FUNZIONI IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO. IN
MANCANZA DEL SINDACO E DEL VICE SINDACO NE FA LE VECI
L`ASSESSORE PIU' ANZIANO DI ETA'.
06. LE ATTRIBUZIONI E LE FUNZIONI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI 04 E 05 POSSONO
ESSERE MODIFICATI O REVOCATE CON PROVVEDIMENTO
SCRITTO, DAL SINDACO.
07. IL SINDACO COMUNICA AL CONSIGLIO COMUNALE LE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA E LE SUCCESSIVE MODIFICHE.

ART. 39
ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA
01. LA GIUNTA COMUNALE E' L`ORGANO ESECUTIVO DEL COMUNE.
02. COMPIE TUTTI GLI ATTI CHE PER LEGGE E PER IL PRESENTE STATUTO NON SONO
RISERVATI AL CONSIGLIO COMUNALE, AL SINDACO, AGLI ORGANI
DEL DECENTRAMENTO ED AGLI ORGANI BUROCRATICI.
03. RIFERISCE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA', CON APPOSITA RELAZIONE, DA
PRESENTARSI IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO
CONSUNTIVO.
04. SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 40
ADUNANZE E DELIBERAZIONI
01. LA GIUNTA COMUNALE E' CONVOCATA E PRESIEDUTA DAL SINDACO.
02. LA GIUNTA DELIBERA CON L`INTERVENTO DELLA META' PIU' UNO DI MEMBRI IN
CARICA E A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI.
03. NELLE VOTAZIONI PALESI IN CASO DI PARITA' PREVALE IL VOTO DEL SINDACO O DI
CHI PRESIEDE L`ADUNANZA.
04. ALLE SEDUTE DELLA GIUNTA PUO' PARTECIPARE, SENZA DIRITTO DI VOTO, IL REVISORE DEI CONTI.
05. LE SEDUTE DELLA GIUNTA COMUNALE SONO SEGRETE.
06. LE DELIBERAZIONI DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI SONO ADOTTATE
CON IL VOTO ESPRESSO DELLA MAGGIORANZA DEI COMPONENTI LA
GIUNTA.

CAPO 04
IL SINDACO

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 41
FUNZIONI
01. IL SINDACO E' CAPO DELL`AMMINISTRAZIONE COMUNALE.
02. IL SINDACO O CHI NE FA LEGALMENTE LE VECI ESERCITA LE FUNZIONI DI UFFICIALE
DEL GOVERNO, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.
03. ESERCITA LE FUNZIONI ATTRIBUITEGLI DIRETTAMENTE DALLE LEGGI REGIONALI,
SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALLE LEGGI STESSE E DAL
PRESENTE STATUTO.
04. PER L`ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI 02 E 03 IL SINDACO
SI AVVALE DEGLI UFFICI COMUNALI.

ART. 42
COMPETENZE
01. IL SINDACO, IN QUALITA' DI CAPO DELL`AMMINISTRAZIONE COMUNALE:
- CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO COMUNALE E LA GIUNTA COMUNALE, NE FISSA
L`ORDINE DEL GIORNO E NE DETERMINA IL GIORNO
DELL`ADUNANZA;
- ASSICURA L`UNITA' DI INDIRIZZO DELLA GIUNTA COMUNALE PROMUOVENDO E COORDINANDO L`ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI;
- SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI COMUNALI;
- INDICE I REFERENDUM COMUNALI;
- SOVRINTENDE ALL`ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI STATALI E REGIONALI ATTRIBUITE O DELEGATE AL COMUNE E NE RIFERISCE AL CONSIGLIO;
- INDICE LE ASSEMBLEE CONSULTIVE DEI CITTADINI;
- HA LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DEL COMUNE E, PREVIA AUTORIZZAZIONE, PROMUOVE DAVANTI ALL`AUTORITA' GIUDIZIARIA I PROVVEDIMENTI
CAUTELATIVI E LE AZIONI POSSESSORIE;
- PROVVEDE ALL`OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI;
- RILASCIA ATTESTATI DI NOTORIETA' PUBBLICA;
- PUO' SOSPENDERE I DIPENDENTI DEL COMUNE, RIFERENDONE ALLA GIUNTA, NELLA
SUA PRIMA ADUNANZA;
- PROMUOVE E CONCLUDE GLI ACCORDI DI PROGRAMMA DI CUI ALL` ARTT. 27 DELLA
LEGGE 08.06.1990 , N. 142 ;
- PRESIEDE LE GARE PER ACQUISTI, ALIENAZIONI, LOCAZIONI, SOMMINISTRAZIONE ED
APPALTI OPERE PUBBLICHE CON LE OSSERVANZE DELLE NORME
STABILITE DAL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI;
- STIPULA I CONTRATTI PER I QUALI E' STATO REDATTO VERBALE DI AGGIUDICAZIONE
IN SEGUITO A GARA DI ASTA PUBBLICA O LICITAZIONE
PRIVATA (CONFORME ALL` ARTT. 97 DEL R.D. 23.05.1924 N. 827);
- PROVVEDE ALL`ASSUNZIONE DEL PERSONALE DI CUI AL D.P.C.M. 27.12.1988 , COMMA
04 , ARTT. 27 ;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

- ASSEGNA LOCULI E CELLE CIMITERIALI;
- CONCEDE CONGEDI ORDINARI E STRAORDINARI AL PERSONALE DIPENDENTE;
- ATTRIBUISCE TEMPORANEI INCARICHI VARI NELL`AMBITO DELLO STESSO LIVELLO
RETRIBUTIVO AL PERSONALE DIPENDENTE CHE NON COMPORTI
MAGGIORI SPESE (MESSO COMUNALE, VIGILE URBANO, ECC.);
- ADEMPIE ALLE ALTRE ATTRIBUZIONI CONFERITEGLI DAL PRESENTE STATUTO E DALLE
LEGGI;
- STABILISCE, CON ORDINANZA, L`ORARIO DI SERVIZIO DEL PERSONALE DIPENDENTE
NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E
REGOLAMENTI TENENDO CONTO DELLE ESIGENZE DI SERVIZIO, NONCHE' L`APERTURA
AL PUBBLICO DEGLI UFFICI.

TITOLO 03
PARTECIPAZIONE POPOLARE
CAPO 01
ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE
ART. 43
LIBERE FORME ASSOCIATIVE
01. IL COMUNE FAVORISCE LA FORMAZIONE DI ORGANISMI A BASE ASSOCIATIVA QUALI STRUMENTI DI PROTAGONISMO E DI AUTOGOVERNO DEI
CITTADINI E NE SOSTIENE LE RELATIVE ATTIVITA' ED I RELATIVI PROGRAMMI. I SUDDETTI ORGANISMI POSSONO CONCORRERE ALLA GESTIONE DEI
SERVIZI COMUNALI A DOMANDA INDIVIDUALE, QUALI ASILI NIDO E SCUOLE MATERNE,
IMPIANTI SPORTIVI, CULTURALI, RICREATIVI, MENSE
SCOLASTICHE E SIMILI.
02. GLI UTENTI DEI PREDETTI SERVIZI POSSONO COSTITUIRSI IN COMITATI DI GESTIONE,
SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO, CHE NE DEFINISCE
LE FUNZIONI, GLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED I MEZZI.
03. I COMITATI DI GESTIONE RIFERISCONO ANNUALMENTE DELLA LORO ATTIVITA',
CON UNA RELAZIONE CHE E' INVIATA AL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 44
CONSULTAZIONI
01. IL COMUNE CONSULTA, ANCHE SU LORO RICHIESTA, LE ORGANIZZAZIONI DEI SINDACATI DEI LAVORATORI DIPENDENTI ED AUTONOMI, LE
ORGANIZZAZIONI DELLA COOPERAZIONE E LE ALTRE FORME ECONOMICHE, SOCIALI
ED ASSOCIATIVE.
02. LA CONSULTAZIONE E' OBBLIGATORIA IN OCCASIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE, DEI PIANI COMMERCIALI E DEI PIANI URBANI DEL
TRAFFICO E OGNI QUALVOLTA SI PRESENTINO PROBLEMI IN ORDINE ALLA DIFESA DEI

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

VALORI STORICI, ARTISTICI E CULTURALI.

ART. 45
DIRITTO DI PETIZIONE
01. I CITTADINI E LE ORGANIZZAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 43 POSSONO RIVOLGERE PETIZIONI AL CONSIGLIO COMUNALE PER CHIEDERE PROVVEDIMENTI O ESPORRE COMUNI NECESSITA'.

ART. 46
INTERROGAZIONI
01. GLI ORGANISMI DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 43 , POSSONO RIVOLGERE INTERROGAZIONI SCRITTE AL CONSIGLIO COMUNALE ED ALLA GIUNTA COMUNALE, A SECONDA DELLE RISPETTIVE COMPETENZE.
02. LA RISPOSTA E' DATA PER ISCRITTO ENTRO 60 GIORNI.

ART. 47
DIRITTO DI INIZIATIVA
01. L`INIZIATIVA POPOLARE PER LA FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI INTERESSE GENERALE SI ESERCITA MEDIANTE LA PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI PROPOSTE REDATTE, RISPETTIVAMENTE, IN ARTICOLI O IN UNO SCHEMA DI DELIBERAZIONE.
02. LA PROPOSTA DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN VENTESIMO DELLA POPOLAZIONE RISULTANO AL 31 DICEMBRE LE CUI FIRME DEVONO ESSERE AUTENTICATE NEI MODI DI LEGGE.
03. SONO ESCLUSE DALL`ESERCIZIO DEL DIRITTO D`INIZIATIVA LE SEGUENTI MATERIE:
A) REVISIONE DELLO STATUTO;
B) TRIBUTI E BILANCIO;
C) ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA';
D) DESIGNAZIONE E NOMINE.

ART. 48
PROCEDURA PER L`APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA
01. LA GIUNTA COMUNALE ALLA QUALE IL PROGETTO D`INIZIATIVA POPOLARE VIENE PRESENTATO, DECIDE SULLA RICEVIBILITA' ED AMMISSIBILITA' FORMALE DELLE PROPOSTE E PRESENTA LA SUA RELAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE, ENTRO IL TERMINE DI 60 GIORNI.
02. IL CONSIGLIO E' TENUTO A PRENDERE IN ESAME LA PROPOSTA D`INIZIATIVA ENTRO 60 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE DELLA GIUNTA.
03. SCADUTO IL TERMINE, LA PROPOSTA E' SCRITTA DI DIRITTO ALL`ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 49
REFERENDUM CONSULTIVO
01. E' AMMESSO REFERENDUM CONSULTIVO SU QUESTIONI A RILEVANZA GENERALE, INTERESSANTI L`INTERA COLLETTIVITA' COMUNALE E DI COMPETENZA DEL COMUNE ESCLUSO NEI CASI PREVISTI DALL` ARTT. 47 , COMMA 03 , DEL PRESENTE STATUTO.
02. SI FA LUOGO A REFERENDUM CONSULTIVO:
A) NEL CASO SIA DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA DEI 2/3 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE;
B) QUALORA VI SIA RICHIESTA DA PARTE DI UN DECIMO DELLA POPOLAZIONE, RISULTANTE AL 31 DICEMBRE DELL`ANNO PRECEDENTE.
03. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' PER LA RACCOLTA E L`AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI E PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTO.
04. IL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM E' DICHIARATO ACCOLTO SE HA PARTECIPATO ALLE VOTAZIONI LA MAGGIORANZA DEI VOTI VALIDAMENTE ESPRESSI.
05. ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DELL`ESITO FAVOREVOLE DEL REFERENDUM, LA GIUNTA COMUNALE E' TENUTA A PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE UN PROVVEDIMENTO AVENTE PER OGGETTO IL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM.
06. NON E' AMMESSA PIU' DI UNA CONSULTAZIONE PER OGNI ANNO. LE SPESE PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE SONO NELLA MISURA DEL 50% A CARICO DEI PROPONENTI I QUALI DOVRANNO FORNIRE IDONEE GARANZIE MEDIANTE DEPOSITO SU UN CONTO CORRENTE BANCARIO VINCOLATO DELLE SPESE PRESUMIBILI QUANTIZZATE DALL`UFFICIO RAGIONERIA. L`EVENTUALE ECCEDENZA SARA' RESTITUITA A RENDICONTO FINALE.

ART. 50
DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO
01. FATTI SALVI I CASI IN CUI LA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO E' DISCIPLINATA DALLA LEGGE E REGOLAMENTI, IL COMUNE E' TENUTO A COMUNICARE L`AVVIO DEL PROCEDIMENTO A COLORO NEI CONFRONTI DEI QUALI IL PROVVEDIMENTO FINALE E' DESTINATO A PRODURRE EFFETTI DIRETTI ED A COLORO CHE DEBBONO INTERVENIRVI.
02. COLORO CHE SONO PORTATORI DI INTERESSI, PUBBLICI O PRIVATI E LE ASSOCIAZIONI PORTATRICI DI INTERESSI DIFFUSI HANNO FACOLTA' DI INTERVENIRE NEL PROCEDIMENTO, QUALORA POSSA LORO DERIVARE UN PREGIUDIZIO DAL PROVVEDIMENTO.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

03. I SOGGETTI DI CUI AI COMMI PRECEDENTI HANNO DIRITTO DI PRENDERE VISIONE
DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO E DI PRESENTARE MEMORIE E
DOCUMENTI CHE L`AMMINISTRAZIONE HA L`OBBLIGO DI ESAMINARE, QUALORA SIANO
PERTINENTI ALL`OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

ART. 51
COMUNICAZIONE DELL`AVVIO AL PROCEDIMENTO
01. IL COMUNE DEVE DARE NOTIZIA DELL`AVVIO DEL PROCEDIMENTO MEDIANTE COMUNICAZIONE PERSONALE, NELLA QUALE DEVONO ESSERE INDICATI:
A) L`UFFICIO ED IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO;
B) L`OGGETTO DEL PROCEDIMENTO;
C) LE MODALITA' CON CUI SI PUO' AVERE NOTIZIA DEL PROCEDIMENTO E PRENDERE
VISIONE DEGLI ATTI.
02. QUALORA, PER IL NUMERO DEI DESTINATARI, LA COMUNICAZIONE PERSONALE NON SIA POSSIBILE O RISULTI PARTICOLARMENTE GRAVOSA,
L`AMMINISTRAZIONE PROVVEDE A RENDERE NOTI GLI ELEMENTI DI CUI ALLE LETTERE
A) , B) , E
C) DEL PRECEDENTE COMMA MEDIANTE AFFISSIONE ALL`ALBO PRETORIO.

CAPO 03
DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE
ART. 52
PUBBLICITA' DEGLI ATTI
01. TUTTI GLI ATTI DEL COMUNE SONO PUBBLICI, AD ECCEZIONE DI QUELLI RISERVATI
PER ESPRESSA DISPOSIZIONE DI LEGGE O PER EFFETTO DI
UNA TEMPORANEA E MOTIVATA DICHIARAZIONE, RISPETTIVAMENTE, DEL SINDACO,
CHE NE VIETI L`ESIBIZIONE, QUALORA LA LORO DIFFUSIONE POSSA
PREGIUDICARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE DI ENTI O DI IMPRESE
OVVERO SIA DI PREGIUDIZIO AGLI INTERESSI DEL COMUNE.
02. PRESSO APPOSITO UFFICIO COMUNALE DEBBONO ESSERE TENUTE A DISPOSIZIONE
DEI CITTADINI LE RACCOLTE DELLA "GAZZETTA UFFICIALE"
DELLA REPUBBLICA, DEL "BOLLETTINO UFFICIALE" DELLA REGIONE E DEI REGOLAMENTI COMUNALI.

ART. 53
DIRITTO DI ACCESSO
01. TUTTI I CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, HANNO DIRITTO DI PRENDERE VISIONE
DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAGLI ORGANI
DEL COMUNE, SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA, ALTRESI', IL DIRITTO DEI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, DI OTTENERE IL RILASCIO DEGLI ATTI E PROVVEDIMENTI, DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, PREVIO PAGAMENTO DEI SOLI COSTI. SI FA ESPRESSO RICHIAMO ALLA L. 142/90 E L. 241/90 .

CAPO 04
IL DIFENSORE CIVICO
ART. 54
ISTITUZIONE, ATTRIBUZIONI
01. A GARANZIA DELL`IMPARZIALITA' E DEL BUON ANDAMENTO DELL`AMMINISTRAZIONE COMUNALE E' ISTITUITO IL DIFENSORE CIVICO.
02. SPETTA AL DIFENSORE CIVICO CURARE, A RICHIESTA DEI SINGOLI CITTADINI, OVVERO DI ENTI, PUBBLICI O PRIVATI E DI ASSOCIAZIONI IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE LORO PRATICHE PRESSO L`AMMINISTRAZIONE COMUNALE.
03. IL DIFENSORE CIVICO AGISCE D`UFFICIO, QUALORA, NELL`ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, ACCERTI SITUAZIONI SIMILARI A QUELLE PER LE QUALI E' STATO RICHIESTO DI ESPLICARE IL SUO INTERVENTO, OVVERO QUALORA ABBIA NOTIZIE DI ABUSI O DI POSSIBILI DISFUNZIONI O DISORGANIZZAZIONI.
04. I CONSIGLIERI COMUNALI NON POSSONO RIVOLGERE RICHIESTE DI INTERVENTO
DEL DIFENSORE CIVICO.
05. IL DIFENSORE CIVICO HA DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE COPIA
DI ATTI E DOCUMENTI, NONCHE' OGNI NOTIZIA CONNESSA ALLA QUESTIONE TRATTATA.
06. IL FUNZIONARIO CHE IMPEDISCA O RITARDI L`ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DEL
DIFENSORE CIVICO E' SOGGETTO AI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PREVISTE DALLE NORME VIGENTI.
07. QUALORA IL DIFENSORE CIVICO VENGA A CONOSCENZA, NELL`ESERCIZIO DELLE
SUE FUNZIONI, DI FATTI COSTITUENTI REATO, HA L`OBBLIGO DI FARNE RAPPORTO ALLA AUTORITA' GIUDIZIARIA.

ART. 55
NOMINA
01. IL DIFENSORE CIVICO E' NOMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, A SCRUTINIO SEGRETO, CON LA MAGGIORANZA DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.
02. SE DOPO TRE VOTAZIONI NESSUN CANDIDATO OTTIENE LA PREDETTA MAGGIORANZA, SI PROCEDE AL BALLOTTAGGIO TRA DUE CANDIDATI CHE HANNO RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DEI VOTI NELLA TERZA VOTAZIONE ED E' PROCLAMATO ELETTO CHI ABBIA CONSEGUITO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI. IN CASO DI PARITA' DI VOTI E' ELETTO IL PIU' ANZIANO DI ETA'.
03. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO ALMENO NOVANTA GIORNI PRIMA DELLA SCADENZA DEL MANDATO DEL DIFENSORE CIVICO. IN CASO DI VACANZA DELL`INCARICO, LA CONVOCAZIONE DEVE AVVENIRE ENTRO TRENTA

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

GIORNI. IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE, IL CONSIGLIO DEVE ESSERE
CONVOCATO ENTRO TRENTA GIORNI DALL`APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI CUI
ALL` ARTT. 60 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 56
REQUISITI
01. IL DIFENSORE CIVICO E' SCELTO FRA I CITTADINI CHE, PER PREPARAZIONE ED ESPERIENZA, DIANO LA MASSIMA GARANZIA DI INDIPENDENZA,
OBIETTIVITA', SERIETA' DI GIUDIZIO E COMPETENZA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA, E
SIA IN POSSESSO ALMENO DEL DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA
SUPERIORE.
02. NON SONO ELEGGIBILI ALLA CARICA:
A) COLORO CHE VERSANO IN UNA CAUSA DI INELEGGIBILITA' O DI INCOMPATIBILITA'
ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE;
B) I MEMBRI DEL PARLAMENTO, I CONSIGLIERI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI E
CIRCOSCRIZIONALI;
C) I MEMBRI DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL COMUNE.
03. LA CARICA DEL DIFENSORE CIVICO E' INCOMPATIBILE CON L`ESERCIZIO DI QUALSIASI PUBBLICA FUNZIONE.

ART. 57
DURATA IN CARICA, DECADENZA E REVOCA
01. IL DIFENSORE CIVICO DURA IN CARICA CINQUE ANNI E PUO' ESSERE RICONFERMATO UNA SOLA VOLTA.
02. IN CASO DI PERDITA DEI PRESCRITTI REQUISITI, LA DECADENZA E' PRONUNCIATA
DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LA PROCEDURA PREVISTA DALL`
ARTT. 36 , COMMA 03 , DEL PRESENTE STATUTO.
03. IL DIFENSORE CIVICO PUO' ESSERE REVOCATO, PER GRAVI MOTIVI CONNESSI ALL`ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, CON VOTO DEL CONSIGLIO
COMUNALE ADOTTATO CON LA MAGGIORANZA DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 58
SEDE, DOTAZIONE ORGANICA, INDENNITA'
01. L`UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO HA SEDE PRESSO LA CASA COMUNALE.
02. LA CARICA DI DIFENSORE CIVICO E' ONORARIA.

ART. 59
RAPPORTI CON GLI ORGANI COMUNALI
01. IL DIFENSORE CIVICO, OLTRE ALLE DIRETTE COMUNICAZIONI AI CITTADINI CHE NE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ABBIANO PROVOCATO L`AZIONE, INVIA:
A) RELAZIONI DETTAGLIATE AL SINDACO PER LE OPPORTUNE DETERMINAZIONI;
B) RELAZIONI DETTAGLIATE ALLA GIUNTA COMUNALE SU ARGOMENTI DI NOTEVOLE
RILIEVO O NEI CASI IN CUI RITENGA DI RISCONTRARE GRAVI E
RIPETUTE IRREGOLARITA' O NEGLIGENZE DA PARTE DEGLI UFFICI;
C) RELAZIONE ANNUALE, ENTRO IL 31 MARZO DI OGNI ANNO, AL CONSIGLIO COMUNALE, SULL`ATTIVITA' SVOLTA NEL PRECEDENTE ANNO SOLARE,
FORMULANDO OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI,
OGGETTO DEL SUO INTERVENTO.

ART. 60
MODALITA' E PROCEDURE D`INTERVENTO
01. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' E LE PROCEDURE DELL`INTERVENTO
DEL DIFENSORE CIVICO.

TITOLO 05
L`ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE
CAPO 01
L`AMMINISTRAZIONE COMUNALE
ART. 61
PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI
01. IL COMUNE INFORMA LA PROPRIA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA AI PRINCIPI DI DEMOCRAZIA, DI PARTECIPAZIONE, DI DECENTRAMENTO E DI
SEPARAZIONE TRA COMPITI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO, SPETTANTI AGLI ORGANI
ELETTIVI, E COMPITI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, TECNICA
E CONTABILE, SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE ED AI RESPONSABILI DEI VARI
SERVIZI.
02. ASSUME COME CARATTERI ESSENZIALI DELLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE I CRITERI
DELLA AUTONOMIA, DELLA FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DI
GESTIONE, SECONDO I PRINCIPI DI PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA'.

ART. 62
PERSONALE
01. I DIPENDENTI DEL COMUNE SONO INQUADRATI IN UN RUOLO ORGANICO, DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE AI SENSI DELL` ARTT. 32 , COMMA
02 , LETT. C) , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .
02. LO STATO GIURIDICO E IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE SONO DISCIPLINATI DAGLI ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI.
03. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA:
A) LA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE;
B) LE PROCEDURE E L`ASSUNZIONE DEL PERSONALE;
C) L`ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

D) L`ATTRIBUZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE DELLE RESPONSABILITA' GESTIONALI
PER LA ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAGLI ORGANI
COMUNALI;
E) LE MODALITA' PER IL CONFERIMENTO DELLE COLLABORAZIONI ESTERNE, DI CUI
ALL` ARTT. 51 , COMMA 07 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N.
142 .
04. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA LA FORMAZIONE E L`AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PROPRIO PERSONALE.
05. IL COMUNE GARANTISCE L`EFFETTIVO ESERCIZIO DEI DIRITTI SINDACALI DEL PROPRIO PERSONALE.

ART. 63
SEGRETARIO COMUNALE
01. IL SEGRETARIO COMUNALE SOVRINTENDE, DIRIGE E COORDINA GLI UFFICI ED I
SERVIZI COMUNALI AVVALENDOSI DELLA COLLABORAZIONE DEI
RESPONSABILI DEI PREDETTI UFFICI E SERVIZI.
02. DIRIME I CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE E DI COMPETENZA FRA GLI UFFICI.
03. IL SEGRETARIO COMUNALE E I RESPONSABILI DEI SERVIZI ESAMINANO COLLEGIALMENTE I PROBLEMI ORGANIZZATIVI E FORMULANO AGLI ORGANI
COMUNALI SOLUZIONI E PROPOSTE.
04. ROGA I CONTRATTI RICEVUTI IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA.
05. PRESIEDE LE COMMISSIONI DEI CONCORSI COSTITUITE E DISCIPLINATE DAL REGOLAMENTO.
06. ESPRIME IL PARERE SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONI AI SENSI DELL` ARTT. 53 L.
142/90 .

ART. 64
VICE SEGRETARIO
01. IL VICE SEGRETARIO SOSTITUISCE IL SEGRETARIO COMUNALE NEI CASI DI ASSENZE
BREVI E PER IMPEDIMENTO. MENTRE PER LE SUPPLENZE E
REGGENZE E' NECESSARIA LA AUTORIZZAZIONE PREFETTIZIA. IL REGOLAMENTO ORGANICO DEL PERSONALE DEFINIRA' I REQUISITI NECESSARI PER LA
NOMINA DEL VICE SEGRETARIO, SECONDO LA DISCIPLINA VIGENTE.
02. E' NOMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE TRA I DIPENDENTI DELLA QUALIFICA
APICALE DELL`ENTE AVENTI NON MENO DI DIECI ANNI DI
ANZIANITA', CON VOTO SEGRETO CHE RIPORTI L`APPROVAZIONE DEI TRE QUINTI DEI
CONSIGLIERI PRESENTI.
03. SE DOPO DUE VOTAZIONI NESSUNO CONSEGUE LA PREDETTA MAGGIORANZA, SI
PROCEDE AD UNA VOTAZIONE DI BALLOTTAGGIO TRA I DUE CANDIDATI
CHE HANNO RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI ED E' NOMINATO CHI CONSEGUE LA MAGGIORANZA DEI VOTI IN CASO DI PARITA' DI VOTI

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

PREVALE IL PIU' ANZIANO DI ETA'.

TITOLO 06
L`ORDINAMENTO FINANZIARIO
ART. 65
DEMANIO E PATRIMONIO
01. IL COMUNE HA PROPRIO DEMANIO E PATRIMONIO, IN CONFORMITA' ALLA LEGGE.
02. I TERRENI SOGGETTI AGLI USI CIVICI SONO DISCIPLINATI DALLE DISPOSIZIONI DELLE LEGGI SPECIALI, CHE REGOLANO LA MATERIA.
03. DI TUTTI I BENI COMUNALI SONO REDATTI DETTAGLIATI INVENTARI, SECONDO LE
NORME STABILITE DAL REGOLAMENTO SULL`AMMINISTRAZIONE
DEL PATRIMONIO.

ART. 66
CONTRATTI
01. FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO DALL` ARTT. 56 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990
, N. 142 , LE NORME RELATIVE AL PROCEDIMENTO
CONTRATTUALE SONO STABILITE DAL REGOLAMENTO.
02. SONO DI COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE I CONTRATTI RELATIVI AGLI
ACQUISTI, ALIENAZIONI ED APPALTI RIENTRANTI NELL`ORDINARIA
AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI, COME INDIVIDUATI DAL REGOLAMENTO DI
CUI AL COMMA PRECEDENTE.
03. I CONTRATTI, REDATTI SECONDO LE DELIBERAZIONI CHE LI AUTORIZZANO, DIVENTANO IMPEGNATIVI PER IL COMUNE CON LA STIPULAZIONE.

ART. 67
CONTABILITA' E BILANCIO
01. L`ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEL COMUNE E' DISCIPLINATO DALLA
LEGGE. CON APPOSITO REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
SONO EMANATE LE NORME RELATIVE ALLA CONTABILITA' GENERALE.
02. ALLA GESTIONE DEL BILANCIO PROVVEDE LA GIUNTA COMUNALE, COLLEGIALMENTE E A MEZZO DEL SINDACO O DELL`ASSESSORE COMPETENTE, AI
SENSI DELL` ARTT. 38 , COMMA 04 DEL PRESENTE STATUTO.
03. I CONSORZI, AI QUALI PARTECIPA IL COMUNE, TRASMETTONO ALLA GIUNTA COMUNALE IL BILANCIO PREVENTIVO ED IL CONTO CONSUNTIVO, IN
CONFORMITA' ALLE NORME PREVISTE DALLO STATUTO CONSORTILE.

TITOLO 07
L`ATTIVITA' NORMATIVA
ART. 68
AMBITO DI APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

01. I REGOLAMENTI DI CUI ALL` ARTT. 05 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 , INCONTRANO I SEGUENTI LIMITI:
A) NON POSSONO CONTENERE DISPOSIZIONI IN CONTRASTO CON LE NORME STATALI
E REGIONALI E CON IL PRESENTE STATUTO;
B) LA LORO EFFICACIA E' LIMITATA ALL`AMBITO COMUNALE;
C) NON POSSONO CONTENERE NORME A CARATTERE PARTICOLARE;
D) NON POSSONO AVER EFFICACIA RETROATTIVA, SALVO I CASI DI DEROGA ESPRESSA,
MOTIVATA DA ESIGENZE DI PUBBLICO INTERESSE;
E) NON SONO ABROGATI CHE DA REGOLAMENTI POSTERIORI PER DICHIARAZIONE ESPRESSA DEL CONSIGLIO COMUNALE O PER INCOMPATIBILITA' TRA LE
NUOVE DISPOSIZIONI E LE PRECEDENTI O PERCHE' IL NUOVO REGOLAMENTO REGOLA
L`INTERA MATERIA GIA' DISCIPLINATA DAL REGOLAMENTO
ANTERIORE.

ART. 69
PROCEDIMENTO DI INFORMAZIONE DEI REGOLAMENTI
01. L`INIZIATIVA PER L`ADOZIONE DEI REGOLAMENTI SPETTA A CIASCUN CONSIGLIERE
COMUNALE, ALLA GIUNTA COMUNALE.
02. I REGOLAMENTI SONO ADOTTATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, AI SENSI DELL` ARTT.
32 , COMMA 02 , LETT. A) , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990
, N. 142 , FATTI SALVI I CASI IN CUI LA COMPETENZA E' ATTRIBUITA DIRETTAMENTE
ALLA GIUNTA COMUNALE DALLA LEGGE O DAL PRESENTE
STATUTO.
03. I REGOLAMENTI SONO SOGGETTI A DUPLICE PUBBLICAZIONE ALL`ALBO PRETORIO:
UNA PRIMA, CHE CONSEGUE DOPO L`ADOZIONE DELLA
DELIBERAZIONE APPROVATIVA, IN CONFORMITA' ALL` ARTT. 47 , COMMA 01 , DELLA
LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 ; UNA SECONDA, DA
EFFETTUARSI, PER LA DURATA DI 15 GIORNI, DOPO I PRESCRITTI CONTROLLI APPROVAZIONE ED OMOLOGAZIONI.
- NORME TRANSITORIE E FINALI -

ART. 70
DISCIPLINA TRANSITORIA
01. FINO ALL`ENTRATA IN VIGORE DEI REGOLAMENTI ATTUATIVI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE STATUTO E, IN QUANTO COMPATIBILE
CON ESSO E CON LA NORMATIVA CONCERNENTE GLI ENTI LOCALI, QUELLE DEI REGOLAMENTI PREESISTENTI.

ART. 71
ENTRATA IN VIGORE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

01. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE L`ULTIMO GIORNO DEL MESE SUCCESSIVO
A QUELLO IN CUI L`ATTO DELIBERATIVO DELLO STESSO E'
DIVENUTO ESECUTIVO A SEGUITO DELL`ESAME SENZA RILIEVI DA PARTE DELL`ORGANO DI CONTROLLO.